

Civile Ord. Sez. 6 Num. 26104 Anno 2019

Presidente: GRECO ANTONIO

Relatore: CASTORINA ROSARIA MARIA

Data pubblicazione: 15/10/2019

ORDINANZA

sul ricorso 17995-2018 proposto da:

SAN MARCO SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore,
elettivamente domiciliata in ROMA, VIA LUIGI CECI 21, presso lo
studio dell'avvocato PAOLO BORIONI, che la rappresenta e difende;

- C.U.
- RICHIESTA
REGOL. RO. C.I.

- ricorrente -

contro


FASSA SRL già FASSA SPA, in persona del legale rappresentante pro
tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DI VILLA
SACCHETTI 9, presso lo studio dell'avvocato GIUSEPPE MARINI,
che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato ANDREA
CODEMO;



- controricorrente -

avverso la sentenza n. 5120/9/2017 della COMMISSIONE
TRIBUNARIA REGIONALE di MILANO, depositata il 06/12/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 29/05/2019 dal Consigliere Relatore Dott. ROSARIA
MARIA CASTORINA.





Ragioni della decisione

La Corte,

costituito il contraddittorio camerale ai sensi dell'art. 380 *bis* c.p.c., come integralmente sostituito dal comma 1, lett. e), dell'art. 1 - *bis* del d.l. n. 168/2016, convertito, con modificazioni, dalla l. n. 197/2016, osserva quanto segue;

La CTR della Lombardia con sentenza n. 5120/9/2017, depositata il 6.12.2017 non notificata, rigettava l'appello proposto da San Marco s.p.a. società concessionaria del Comune di Buscate avverso la pronuncia di primo grado della CTP di Milano che aveva accolto il ricorso della contribuente Fassa s.r.l. avverso avviso di accertamento per tassa di pubblicità relativa all'anno 2014, sul presupposto che i silos Fassa fossero, ai fini fiscali, macchine di cantiere.

Avverso la sentenza della CTR San Marco s.p.a. ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi.

Fassa s.r.l. resiste con controricorso, illustrato con memoria.

1.Va preliminarmente disattesa l'eccezione di difetto di rappresentanza processuale del sottoscrittore della procura qualificatosi amministratore Unico, mentre la società sarebbe retta, già prima del rilascio della procura da un CdA di cui il soggetto indicato non risulta essere nemmeno il presidente. Dalla visura camerale prodotta in atti si evince chiaramente che Vanni Luigino Catania aveva i poteri per conferire il mandato *ad litem*

2.Va parimenti disattesa l'eccezione di inammissibilità del ricorso per mancata specifica indicazione del tipo di censura svolta.

Vero è che il motivo è privo del riferimento al vizio di legittimità che si ritiene di denunciare, ossia del riferimento a quale delle ipotesi indicate nell'art. 360 c.p.c. vada ricondotta la doglianza. Nel giudizio di legittimità è infatti richiesto, da un

lato, per ogni motivo di ricorso, la rubrica di esso, con la puntuale indicazione delle ragioni per cui il motivo medesimo, tra quelli espressamente previsti dall'art. 360 c.p.c., è proposto; dall'altro si esige l'illustrazione del singolo motivo, contenente l'esposizione degli argomenti invocati a sostegno della decisione assunta con la sentenza impugnata, e l'analitica precisazione delle considerazioni che, in relazione al motivo come espressamente indicato nella rubrica, giustificano la cassazione della sentenza (cfr. Cass., Sez. 3, sent. n. 18421 del 2009). Tuttavia questa Corte richiede che i motivi siano riconducibili in maniera immediata ed inequivocabile ad una delle cinque ragioni di impugnazione stabilite dalla citata disposizione, pur senza la necessaria adozione di formule sacramentali o l'esatta indicazione numerica di una delle predette ipotesi (Cass. S.U. 17931/2013) .

Inoltre, il fatto che un singolo motivo sia articolato in più profili di doglianza, ciascuno dei quali avrebbe potuto essere prospettato come un autonomo motivo, non costituisce, di per sé, ragione d'inammissibilità dell'impugnazione, dovendosi ritenere sufficiente, ai fini dell'ammissibilità del ricorso, che la sua formulazione permetta di cogliere con chiarezza le doglianze prospettate onde consentirne, se necessario, l'esame separato esattamente negli stessi termini in cui lo si sarebbe potuto fare se esse fossero state articolate in motivi diversi, singolarmente numerati (Cass. S.U. 9100/2015).

3. Con il primo motivo il ricorrente deduce difetto di motivazione e falsa ed erronea applicazione dell'art. 2 del DM 26.7.2012 in violazione delle norme di cui all'art. 1 , all'art. 7 e all'art. 10 del d.lgs n.507/1992 e all'art. 2, lett. A) della Direttiva 2006/42/CE cd direttiva macchine. In particolare lamenta che la CTR aveva erroneamente ritenuto la



riconducibilità dei silos alle macchine da cantiere ai fini dell'imposta di pubblicità.

La censura è fondata.

Il presupposto dell'imposta sulla pubblicità va ricercato nell'astratta potenzialità del messaggio pubblicitario, in rapporto all'ubicazione del mezzo, di far conoscere indiscriminatamente alla massa di possibili acquirenti ed utenti il nome, l'attività ed il prodotto di un'azienda (Cassazione, sentenze nn. 27497/2014, 15654/2004 e 8658/2015).

Come è noto, la misura dell'imposta relativa alla pubblicità contenente la riproduzione del marchio commerciale, va calcolata, ai sensi del D.Lgs. 15 novembre 1993, n.507, art. 7, comma 1, sulla base delle dimensioni dell'intera superficie dell'installazione pubblicitaria, comprensiva anche della parte non coperta dal marchio, se quest'ultima abbia - per dimensioni, forma, colore, mancanza di separazione grafica rispetto all'altra - le caratteristiche proprie o della componente pubblicitaria aggiuntiva vera e propria ovvero quelle di una superficie estensiva del messaggio pubblicitario (C. 15201/04, 7031/02).

il Dm Mef 26 luglio 2012 non esclude a priori l'imposizione da parte dei Comuni per le macchine da cantiere bensì regola il solo marchio di fabbrica. Pertanto, qualora la raffigurazione esuli dall'individuare un segno distintivo rappresentato dal marchio di fabbrica troverà applicazione la norma sulla pubblicità di cui al Dlgs 507/1993.

La CTR si è limitata ad affermare che i silos Fassa siano ai fini fiscali macchine da cantiere senza accertare le caratteristiche dell'installazione pubblicitaria e motivare sul punto.

Il ricorso deve essere, pertanto, accolto con assorbimento del secondo motivo con il quale si deduce falsa ed erronea



applicazione dell'art. 1 comma 162 legge 296/2006 , dell'art. 10 del d.lgs 507/1993 e dell'art. 7 della legge 212/2000 in relazione alla motivazione dell'avviso di accertamento.

La sentenza deve essere, pertanto, cassata con rinvio alla CTR della Lombardia in diversa composizione anche per le spese del presente giudizio di legittimità

PQM.

Accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla CTR della Lombardia in diversa composizione anche per le spese del presente giudizio di legittimità.

Così deciso nella Camera di consiglio del 29.5.2019